



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**Il Presidente del Tribunale**

Livorno, 9 aprile 2020

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e revisori contabili  
Al Consiglio del notariato

**Oggetto:** emergenza epidemiologica da Covid-19 – deposito del progetto di distribuzione nelle procedure esecutive immobiliari

I Giudici dell'esecuzione dott.ssa Emilia Grassi, dott.ssa. Simona Capurso e il Presidente del Tribunale

rilevato che in forza del DL di imminente pubblicazione sarà ulteriormente prorogato il periodo di sospensione dei termini e delle udienze (all'11 maggio) e ritenuto opportuno fornire indicazioni chiare, in modo da evitare la proposizione di istanze superflue

**DISPONGONO**

quanto segue

Considerato che il DL 23/2020, pubblicato l'8 aprile, ha **prorogato all'11 maggio** il termine di sospensione ex lege.

Ritenuto quindi che il termine del **15 aprile** per il deposito del progetto di distribuzione possa essere **conseguentemente prorogato**, perché in ogni caso (come già disposto con provvedimento dell'8 aprile) **“il professionista delegato prima di formulare al GE la richiesta di autorizzazione a provvedere ai pagamenti, dovrà attendere il decorso di 20 giorni (art. 617 cpc) dalla fine del periodo di sospensione (ad oggi fissato all'11 maggio)”**.

a modifica del provvedimento del 18.03.2020

**dispone**

**che il professionista delegato entro il 7 maggio** (e non più entro il 15 aprile)

- **predisponga** un progetto di distribuzione (totale o parziale, nel caso in cui non tutti i lotti siano stati già venduti) **senza depositarlo in cancelleria**, ovviamente tenendo conto dell'importo liquidato dal GE a titolo di acconto o compenso; quanto alla **quantificazione della somma da distribuire**, qualora non fossero state ancora ultimate le operazioni di trascrizione del decreto di trasferimento, di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni e di voltura catastale, il professionista delegato accantonerà le somme necessarie, determinandole in via prudenziale;

- **comunicati a mezzo PEC** il progetto di distribuzione a tutti i creditori e al difensore del debitore (qualora vi sia), **avvisandoli che eventuali contestazioni o osservazioni devono essere proposte entro il 31.05.2020, trasmettendole direttamente al professionista delegato a mezzo PEC;**
- **chieda** all'ufficiale giudiziario di **notificare in cancelleria al debitore non costituito** (a norma dell'art. 492, secondo comma, cpc) **entro il 11.05.2020, il progetto di distribuzione**, avvisandolo che eventuali contestazioni devono essere proposte entro il **31.05.2020** con comunicazione scritta al professionista delegato inviata a mezzo PEC o mail normale, che rimetterà al GD ai fini della approvazione del progetto
- **il professionista delegato prima di formulare al GE la richiesta al GE di autorizzazione a provvedere ai pagamenti, dovrà attendere il decorso di 20 giorni** (art. 617 cpc) dalla fine del periodo di sospensione (ad oggi fissato all'**11 maggio**).

Invita inoltre i professionisti delegati

- a) a indicare sempre, nelle istanze, l'Iban e la Banca presso la quale è acceso il conto corrente (al fine di agevolare la cancelleria nelle operazioni di trasmissione alla banca del provvedimento autorizzativo)
- b) a indicare sempre il nome del giudice, nelle mail con cui si fa presente alla cancelleria l'adozione di un provvedimento.

Si inserisca nel sito e si invii anche con Telegram

**Il Presidente del Tribunale  
dott. Massimo Orlando**



(firmato digitalmente)